

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI TIONE DI TRENTO – PROVINCIA DI TRENTO

CONVENZIONE AI FINI DEL RILASCIO DEL PERMESSO

DI COSTRUIRE CON VINCOLO DI PRIMA CASA ed

ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI

COSTRUZIONE LIMITATAMENTE AI PRIMI 130 MQ DI

SUPERFICIE UTILE LORDA

L'anno duemiladiciassette, il giorno ____ del mese di febbraio, presso la sede municipale di Tione di Trento sono personalmente comparsi i signori :-----

1. Mattia Gottardi, nato a Tione di Trento il 08.03.1980 ed ivi residente in Viale Dante n. 37, avvocato (cod. fisc. GTTMTT80C08L174H), il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco e legale rappresentante del Comune di Tione di Trento, con sede a Tione di Trento in Piazza Cesare Battisti n. 1 (cod. fisc. 00336020227), in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. ____/2017 del 21.02.2017, esecutiva, depositata agli atti; -----

2. Paola Cazzolli, nata a Tione di Trento (TN) il 02.10.1981, residente a Tione di Trento in Via Cavour n. 5 (cod. fisc. CZZPLA81R42L174G), la quale interviene nel presente atto in qualità di proprietaria della p.f. 2928 in C.C. Tione I^ parte, via per Scraniga; -----

Premesso che :-----

- la signora Paola Cazzolli ha presentato in data 14.02.2017, prot. n. 1684, istanza di permesso di costruire per la Trasformazione di coltura a scopo edificiale sulle pp.ff. 2928 e 2930 e realizzazione di un edificio di civile abitazione da destinare a prima casa e relativa autorimessa pertinenziale sulla p.f. 2928 in C.C. Tione I^

parte, via per Scraniga", con allegato progetto a firma del dott. Forestale Gianni

Canale; -----

- il progetto è stato valutato favorevolmente dalla Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio della Comunità delle Giudicarie con delibera n. 39/2017 di data 30.01.2017; -----

- l'istanza di permesso di costruire non necessita del parere della Commissione Edilizia Comunale ai sensi degli articoli 7 e 9, comma 4, della L.P. 15/15 e secondo quanto precisato dall'Assessore all'urbanistica della PAT con la nota informativa datata 12.10.2015, prot. n. 517354, pervenuta in data 12.10.2014, prot. n. 12832;-----

- il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione del nuovo edificio con vincolo di prima casa, è subordinato alla stipula con il Comune di una convenzione che vincoli il nuovo edificio quale prima abitazione; -----

- la Variante 2014 al Piano Regolatore Generale approvata dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 688 di data 27.04.2015, in vigore dal 06.05.2015, relativamente al lotto oggetto di nuova edificazione costituente parte della p.f. 2928 in C.C. Tione I^ parte, via per Scraniga, ha previsto specificatamente nella tavola B.1 denominata "Sistema insediativo ed infrastrutturale" a firma dell'arch. Zulberti Remo in area "C2 espansione residenziale – prima casa per la residenza" di cui all'articolo 25, comma 9, delle Norme di Attuazione della variante al PRG approvata; -----

- la signora Paola Cazzolli ha presentato contestualmente all'istanza di permesso di costruire, istanza tendente ad ottenere, ai sensi dell'articolo 90 (esenzione dal contributo di costruzione), lettera d) della L.P. 15/15 s.m.i., l'esenzione dal

		pagamento del contributo di costruzione limitatamente ai primi 130 metri quadrati
		di superficie utile lorda in quanto intervento di nuova costruzione destinato a
		realizzare la prima abitazione della richiedente non qualificata di lusso ai sensi del
		Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 agosto 1969; -----
	-	con la sottoscrizione della presente convenzione la signora Paola Cazzolli dichiara
		che la p.f. 2928 in C.C. Tione I^ parte, sulla quale verrà realizzato l'edificio ad uso
		civile abitazione di cui alla domanda di permesso di costruire sopra indicata,
		risulta di sua proprietà e che stabilirà la propria residenza entro un anno dalla fine
		lavori nel nuovo edificio; dichiara inoltre che le pp.edd. 1385, 2111, 2658 e 2663
		in C.C. Tione I^ parte risultano di proprietà per 1/2 con il signor Carlo Cazzolli e
		che tali proprietà sono gravate da usufrutto a favore della signora Gabriella
		Pellegrini; dichiara inoltre che la p.m. 2 della p.ed. 629 in C.C. Tione I^ parte
		risulta di proprietà ed è gravata da usufrutto a favore della signora Gabriella
		Pellegrini; dichiara inoltre che le pp.mm. 1-2-3-4-5 della p.ed. 462 in C.C. Tione
		I^ parte risultano di proprietà per 1/2 con il signor Carlo Cazzolli e tali proprietà
		sono gravate da usufrutto a favore della signora Elisabetta Zamboni; dichiara
		inoltre di non essere coniugata;-----
	-	sono esentate dal pagamento del contributo di costruzione gli interventi di nuova
		costruzione destinati a realizzare la prima abitazione della richiedente
		limitatamente ai primi 130 metri quadrati di superficie utile lorda e sempre che la
		residenza non sia qualificata di lusso ai sensi del Decreto del Ministro dei Lavori
		Pubblici 2 agosto 1969;-----
	-	ai sensi dell'articolo 87, comma 4, della L.P. 15/15 s.m.i. ai fini del calcolo del
		contributo di costruzione la residenza è considerata prima abitazione : -----

	1) se l'unità abitativa è di proprietà del richiedente; -----	
	2) se, al momento della firma della convenzione prevista dall'articolo 90, comma	
	2, il richiedente e il suo coniuge, non divorziati né separati giudizialmente, non	
	sono titolari o contitolari, eredi o legatari, del diritto di proprietà, di uso, di	
	usufrutto o di abitazione su un altro alloggio idoneo alle esigenze familiari, nel	
	territorio provinciale. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i	
	criteri e le caratteristiche per la definizione dell'idoneità dell'alloggio, anche in	
	relazione alle sue porzioni ideali; -----	
	3) se il richiedente s'impegna a stabilirvi la propria residenza entro un anno dalla	
	dichiarazione di fine lavori; -----	
	- che la Provincia Autonoma di Trento con circolare protocollo n. 8872 di data	
	25.11.1999 ha precisato "che il nudo proprietario potrà beneficiare dell'esenzione	
	dal pagamento del contributo di concessione" poiché per "disponibilità di un altro	
	alloggio idoneo in proprietà si intende che sia pienamente fruibile e che tale	
	condizione non spetta al nudo proprietario (T.R.G.A. di Trento con sentenza n. 82	
	del 7 marzo 1995);-----	
	- l'esenzione parziale sopra richiamata è subordinata alla stipula, fra il privato	
	concessionario ed il Comune concedente, della convenzione ai sensi dell'articolo	
	90, comma 2, della L.P. 15/15 s.m.i.; -----	
	- la Giunta Comunale con deliberazione n. ___/2017 di data 21.02.2017, esecutiva	
	ai sensi di Legge, agli atti, ha autorizzato il Sindaco alla stipula della presente	
	Convenzione;-----	
	Tutto ciò premesso e dichiarato parte integrante e	
	sostanziale del presente atto, gli intervenuti convengono e	
	4	

stipulano quanto segue.

Articolo 1

Il Comune di Tione di Trento riconosce idonea la signora Paola Cazzolli per la richiesta di permesso di costruire relativa ai lavori per la "realizzazione di un edificio di civile abitazione da destinare a prima casa e relativa autorimessa pertinenziale sulla p.f. 2928 in C.C. Tione I^ parte, via per Scraniga". -----

Articolo 2

La signora Paola Cazzolli dichiara :

- che l'alloggio di cui si prevede la realizzazione nel nuovo immobile da realizzarsi sulla p.ff. 2928 in C.C. Tione I^ parte, via per Scraniga, risulterà di sua esclusiva proprietà e non risulterà gravato da alcun diritto reale di servitù; -----
- che la sottoscritta risulta proprietaria per 1/2 con il sig. Carlo Cazzolli delle pp.edd. 1385, 2111, 2658 e 2663 in C.C. Tione I^ parte e che tali proprietà sono gravate da usufrutto a favore della signora Pellegrini Gabriella; -----
- che la sottoscritta risulta proprietaria esclusiva della p.ed. 629 p.m. 2 e che tale proprietà è gravata da usufrutto a favore della sig.ra Gabriella Pellegrini;-----
- che la sottoscritta risulta proprietaria per 1/2 con il sig. Carlo Cazzolli della p.ed. 462 pp.mm. 1-2-3-4-5 e che tali proprietà sono gravate da usufrutto a favore della sig.ra Elisabetta Zamboni;-----
- che la sottoscritta non è coniugata;-----
- che la sottoscritta si impegna a trasferire la propria residenza nell'alloggio ricavato a seguito dell'intervento di nuova costruzione entro un anno dalla dichiarazione di fine lavori; -----
- che la sottoscritta si impegna a non cedere l'appartamento in proprietà o in

godimento a qualsiasi titolo per un periodo di 10 anni dalla data di ultimazione

lavori, pena la decadenza dei benefici concessi con riferimento al contributo di

costruzione. -----

Articolo 3

Il Comune di Tione di Trento, come sopra rappresentato, concede, ai sensi dell'art.

90, comma 1, lettera d), della L.P. 04 agosto 2015 n. 15 e s.m.i., alla signora Paola

Cazzolli relativamente ai lavori per la "realizzazione di un edificio di civile abitazione

da destinare a prima casa e relativa autorimessa pertinenziale sulla p.f. 2928 in C.C.

Tione I^ parte, via per Scraniga", l'esenzione dal pagamento del contributo di

costruzione limitatamente ai primi 130 metri quadrati di superficie utile lorda in

quanto intervento di nuova costruzione destinato a realizzare la prima abitazione

della richiedente non qualificata di lusso ai sensi del Decreto del Ministro dei Lavori

Pubblici 2 agosto 1969. -----

Articolo 4

La signora Paola Cazzolli si impegna a trasferire la propria residenza nel nuovo

alloggio entro un anno dalla data di fine lavori ed a non cedere la proprietà o il

godimento a qualsiasi titolo dell'alloggio medesimo oggetto dell'esenzione di cui

all'art. 3, per un periodo di anni 10 (dieci) a partire dalla data di fine dei lavori, quale

risultante dal verbale di ultimazione dei medesimi al protocollo comunale. -----

Articolo 5

In caso di cessione dell'alloggio o di trasferimento della propria residenza durante il

periodo di 10 anni di cui all'art. 4, i benefici concessi di cui alla presente convenzione

decadono ed il beneficiario dovrà provvedere a versare a titolo integrativo una

somma pari all'ammontare dell'intero contributo di costruzione rideterminato in base

ai costi in vigore alla data di cessione dell'alloggio o godimento del medesimo a qualsiasi titolo. -----

Articolo 6

La signora Paola Cazzolli dichiara che nei propri confronti non ricorrono cause di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 3 del D.L. 19 settembre 1993 n. 369 convertito nella Legge 15 novembre 1993 n. 461. -----

Articolo 7

L'imposta di bollo relativa alla stipula della presente convenzione, soggetta a registrazione solo in caso d'uso, come pure ogni altra spesa inerente e conseguente, si intendono a carico della signora Paola Cazzolli, con facoltà di richiesta di ogni beneficio di legge applicabile alla presente convenzione. -----

Articolo 8

In caso di inosservanza dell'obbligo di cui all'articolo 4 sarà applicata una sanzione determinata nella stessa misura di quella definita al comma 9 dell'art. 57 della Legge Provinciale 04.03.2008 n. 1. -----

Articolo 9

Qualora la signora Paola Cazzolli proceda al trasferimento - a qualunque titolo - di tutta o di parte della superficie del lotto oggetto di edificazione, ai fini del vincolo quale prima casa, dovrà : -----

- trasferire all'acquirente tutti gli oneri che le derivano dalla presente convenzione;
- obbligare l'acquirente ad inserire ed a far inserire in tutti gli atti successivi di disposizione a qualunque titolo analoga clausola.-----

Articolo 10

Il Comune di Tione di Trento si riserva la facoltà di vigilare sul rispetto degli obblighi

assunti dal beneficiario dell'esenzione, anche mediante futuri controlli. -----

Redatta in quattro esemplari, letta, accettata e sottoscritta.

Scritto su numero sette facciate e fin qui della ottava. -----

Il Sindaco

La concessionaria

Mattia Gottardi

Paola Cazzolli
